

Codice Enpam [CODICE ENPAM]

Protocollo n° **92484 del 7 luglio 2020**

[TITOLO]
[NOME] [COGNOME]
[INDIRIZZO]

**OGGETTO: Dichiarazione dei redditi
professionali prodotti nel 2019**

Entro il prossimo 30 settembre, dovrà dichiarare il reddito, derivante dall'esercizio dell'attività medica/odontoiatrica, prodotto nel 2019. Per farlo dovrà compilare il **modello D online** e inviarlo direttamente dal sito www.enpam.it, registrandosi all'area riservata. Un servizio semplice e sicuro che garantisce un controllo formale in tempo reale sui dati inseriti e sull'avvenuta consegna. In alternativa alla procedura telematica è possibile utilizzare il modello cartaceo e inviarlo con raccomandata semplice.

▶▶ **QUALI SONO I REDDITI DA DICHIARARE**

I redditi derivanti dallo svolgimento, in qualunque forma, dell'attività medica e odontoiatrica o di attività comunque attribuita in ragione della particolare competenza professionale, indipendentemente dalla relativa qualificazione ai fini fiscali. Ad esempio:

- i redditi percepiti per l'attività intramoenia e per le attività libero professionali ad essa equiparate (es. *intramoenia allargata, prestazioni per ridurre le liste di attesa, prestazioni aggiuntive in carenza di organico ecc.*);
- i redditi di lavoro autonomo prodotti nell'esercizio della professione medica e odontoiatrica in forma individuale e associata;
- i redditi che derivano da collaborazioni o contratti a progetto, se sono connessi con la competenza professionale medica/odontoiatrica;
- le borse di studio dei corsi di formazione in medicina generale;
- i redditi di lavoro autonomo occasionale se connessi con la competenza professionale medica/odontoiatrica (es. *partecipazione a congressi scientifici, attività di ricerca in campo sanitario*);
- i redditi percepiti per incarichi di amministratore di società o enti la cui attività sia connessa alle mansioni tipiche della professione medica e odontoiatrica;
- gli utili derivanti da associazioni in partecipazione, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione professionale.

▶▶ **PENSIONATI DEL FONDO GENERALE ENPAM**

La legge stabilisce che anche i redditi prodotti dopo la pensione devono essere obbligatoriamente dichiarati all'Enpam (art. 18, comma 11, del D.L. n. 98/2011 convertito con modificazioni con L. n. 111/2011).

▶▶ **IMPORTO DEL CONTRIBUTO**

Il contributo che deve essere versato alla Quota B verrà calcolato dall'Enpam. Gli Uffici deterranno dal reddito dichiarato quello che è già assoggettato a contribuzione di Quota A del Fondo di previdenza generale. Il prospetto analitico di come è stato calcolato l'importo verrà inviato insieme con il bollettino Mav.

▶▶ **PER PAGARE A RATE E NON DIMENTICARE LE SCADENZE**

Se non l'ha già fatto, **le consigliamo di chiedere l'addebito diretto dei contributi sul suo conto corrente**. Attivando la domiciliazione si può scegliere di pagare in due rate (con scadenza 31 ottobre e 31 dicembre) o in cinque rate (con scadenza 31 ottobre e 31 dicembre, 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno) oltre che in unica soluzione (con scadenza 31 ottobre). Le rate che scadono entro l'anno sono senza interessi mentre quelle che scadono l'anno successivo sono maggiorate del solo interesse legale. Attivi la domiciliazione nel momento della compilazione del modello D per usufruire della rateizzazione già da quest'anno. Verranno comunque accettate anche le richieste fatte entro il 15 settembre 2020. Il modulo per chiedere l'addebito diretto si trova online nell'area riservata del sito.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
Dott. Vittorio Pulci





ISTRUZIONI PER COMPILARE IL MODELLO D 2020

Per informazioni più dettagliate www.enpam.it/modelloD

➔ REDDITO DA DICHIARARE

Deve dichiarare l'importo del reddito, che risulta dalla dichiarazione ai fini fiscali, al netto soltanto delle spese sostenute per produrlo. Per determinare il reddito imponibile non deve considerare né le agevolazioni né gli adeguamenti ai fini fiscali.

In ogni caso, il reddito da dichiarare è quello non soggetto ad altre forme di previdenza obbligatoria. Il reddito dichiarato va inserito in formato numerico e senza segni di interpunzione. L'importo va arrotondato.

➔ MEDICI E ODONTOIATRI CONVENZIONATI/ACCREDITATI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Deve dichiarare i redditi che derivano dalla libera professione. Non deve invece comunicare i compensi corrisposti dalle aziende sanitarie locali nell'ambito di rapporti di convenzione o di accreditamento con il Ssn.

COME DETERMINARE L'IMPORTO NETTO

Se non è possibile attribuire in modo chiaro le singole spese ai diversi tipi di reddito (da attività in convenzione o da libera professione) la quota di spese che deve essere dedotta può essere determinata in proporzione a come le diverse categorie di reddito incidono sul reddito professionale totale (per maggiori informazioni: www.enpam.it/modelloD).

➔ CONTRIBUZIONE RIDOTTA

Può chiedere di versare l'aliquota ridotta se:

1. è soggetto a un'altra contribuzione previdenziale obbligatoria (es.: Inps, Fondo della medicina convenzionata e accreditata Enpam, ecc.) oppure è titolare di una pensione che deriva da contribuzione obbligatoria (art. 4, comma 1, Regolamento del Fondo di previdenza generale). In questo caso l'aliquota ridotta è pari al **9,25%**;
2. è tirocinante del Corso di formazione in medicina generale o è titolare di un rapporto di lavoro dipendente e ha percepito compensi per attività intramoenia (art. 4, comma 1 bis, Regolamento del Fondo di previdenza generale). In questo caso l'aliquota ridotta è pari al **2%**.

La richiesta deve pervenire entro il 30 settembre 2020 e può essere presentata utilizzando il modello D allegato.

Attenzione: se invia il modello dopo il 30 settembre, la scelta dell'aliquota ridotta sarà valida solo a partire dal prossimo anno (*per il reddito del 2020, su cui si pagheranno i contributi nel 2021*) mentre il contributo relativo ai redditi prodotti nel 2019 sarà calcolato in misura intera. Se, invece, la domanda è già stata fatta negli anni precedenti, non è necessario ripeterla ora. Se ha perso il diritto alla contribuzione ridotta, è obbligatorio indicare su questo modello la data in cui sono venute meno le condizioni. Può comunque presentare una nuova richiesta nel caso tornasse in possesso dei requisiti necessari. Infine, può scegliere di tornare a pagare il contributo intero. In questo caso, la scelta è definitiva e obbliga l'iscritto al versamento intero fino al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal Regolamento del Fondo di previdenza generale. Il modulo per attivare l'opzione irrevocabile è disponibile sul sito www.enpam.it, nella sezione "Modulistica."

➔ MEDICI/ODONTOIATRI PENSIONATI DEL FONDO GENERALE

Sul reddito prodotto dopo il pensionamento presso il Fondo di previdenza generale, è necessario scegliere se versare il contributo con l'aliquota intera oppure ridotta. La legge, infatti, ha stabilito sia l'obbligo di contribuzione sia la misura dell'aliquota che non deve essere inferiore al 50% di quella ordinaria (art. 18, comma 11, del D.L. n.98/2011 convertito con modificazioni con L. 111/2011).

➔ COSA SUCCEDE IN CASO DI RITARDO

Se invia il modello D dopo il 30 settembre 2020 dovrà pagare una **sanzione fissa di 120 euro**. Per il ritardo nel pagamento dei contributi previdenziali dovuti è prevista: una sanzione pari all'1% del contributo se fa il versamento entro 90 giorni dalla scadenza (29 gennaio 2021); una sanzione, in ragione d'anno, pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) in vigore pro tempore, maggiorato di 3 punti (fino ad un importo massimo pari al 40% del contributo), se fa il versamento oltre il termine dei 90 giorni.

Se ha scelto la domiciliazione bancaria e la rateizzazione, in caso di ritardo nel pagamento la sanzione viene calcolata dalla scadenza originaria, cioè dal 31 ottobre 2020. Il calcolo della sanzione si ferma alla data del pagamento.

➔ COSA FARE SE SMARRISCE IL MODELLO D PERSONALIZZATO

Può trovare una copia non personalizzata del modello D sul sito www.enpam.it/modelloD oppure presso la nostra sede a Roma. In alternativa può rivolgersi all'Ordine provinciale di appartenenza. Sul modello dovrà inserire i dati personali richiesti e il Codice Enpam. È comunque preferibile presentare la dichiarazione online nell'area riservata del sito dell'Enpam.

➔ PER CHI SCEGLIE I BOLLETTINI

Se non attiva la domiciliazione bancaria, può continuare a pagare i contributi di Quota B in unica soluzione entro il 31 ottobre 2020 e comunque non oltre il termine indicato sul bollettino Mav precompilato che la Banca popolare di Sondrio le invierà per posta in prossimità della scadenza. Con il Mav può fare il versamento presso qualsiasi istituto di credito o ufficio postale.

Attenzione: se non riceve il Mav non è esonerato dal versamento. In questo caso dovrà contattare per tempo la Banca popolare di Sondrio al numero verde: 800.24.84.64. Se è registrato al sito dell'Enpam potrà trovare un duplicato del bollettino nella sua area riservata. Con il duplicato del Mav potrà versare solo in Banca (qualsiasi), ma non alla Posta.

I contributi previdenziali sono interamente deducibili dall'imponibile fiscale (Articolo 10, comma 1, lett. e), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).



PER MAGGIORI INFORMAZIONI: www.enpam.it/modelloD

È anche possibile chiamare il Servizio Accoglienza Telefonica al numero 06.48.29.48.29

oppure inviate un'email a info.iscritti@enpam.it o un fax 06.48.29.49.22 (*indicando sempre i recapiti telefonici*)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – MODELLI D (Articoli 13 e 14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679, "GDPR")
 Il titolare del trattamento è la Fondazione ENPAM (piazza Vittorio Emanuele II – 00185 Roma; email privacy@enpam.it). È possibile scrivere al Responsabile della Protezione dei dati all'indirizzo della sede, oppure per email a dpo@enpam.it o per Pec a dpo@pec.enpam.it. I dati personali sono trattati nell'ambito della gestione dei rapporti con gli iscritti e per gli obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dallo Statuto della Fondazione, e dalle disposizioni di Autorità a ciò legittimate dalla legge e di Organi di vigilanza e controllo. Il conferimento dei dati è obbligatorio per legge. Per le finalità indicate i dati saranno comunicati o condivisi con soggetti esterni alla Fondazione designati responsabili o comunque operanti come titolari e con enti o organismi pubblici che hanno per legge, regolamento o direttiva comunitaria, diritto o obbligo di conoscerli. Informativa dettagliata su www.enpam.it/privacy

